Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n 849.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Reggio Calabria . . . . Pag. 3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n 850.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Verona « Ettore Arduino » . . . Pag. 3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 851.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, in Castellammare del Golfo (Trapani) . . . . Pag. 3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 852.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata della Beata Vergine Addolorata Regina Mundi, in frazione Molino del Conte del comune di Cassolnovo (Pavia) . . . . Pag. 3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 853.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Porzus del comune di Attimis (Udine) . . . . Pag. 3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.
Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa . . . . . Pag. 3699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.
Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico . . . Pag. 3700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.
Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale Pag. 3701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.
Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia . . . . . Pag. 3702

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.
Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro trasmittente radiotelevisivo di Udine della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento . . . . Pag. 3703

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1959.
Approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma . . . . Pag. 3704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur Pag. 3704

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3704

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima tranvie della Sardegna, con sede a Cagliari . . . . Pag. 3704
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Jacono Pasquale Autoservizio Urbano A.S.U. di Agrigento . . . . Pag. 3701
Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma . . . . Pag. 3705

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Caseratta . . . . Pag. 3705

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese a carico del bacino Fumane del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione della Valpolicella, con sede nel comune di San Pietro in Cariano (Verona) . . Pag. 3705
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e l'utenza della strada interpoderale Regione Villa, con sede in comune di San Remo (Imperia) . . . . Pag. 3705

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3705
Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa . . . . Pag. 3706

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Porto Civitanova . . . . Pag. 3706
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Licola (Pozzuoli) . . . . . Pag. 3706

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 3706
Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia. Pag. 3706

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquanta posti di uscière giudiziario Pag. 3707
Diario delle prove scritte del concorso a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario . . . . Pag. 3707

Ministero dei trasporti: Concorso per titoli - integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato - a sette posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato - ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 - al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato . . Pag. 3707

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1958. Pag. 3711

Prefettura di Forlì: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 3711

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 21 OTTOBRE 1959:

Regione siciliana: Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel 1° semestre dell'anno 1959.

(5749)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 849.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Reggio Calabria.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Reggio Calabria e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 47. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 850.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Verona « Ettore Arduino ».

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Verona « Ettore Arduino » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 48 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 851.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, in Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, in Castellammare del Golfo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 53 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 852.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata della Beata Vergine Addolorata Regina Mundi, in frazione Molino del Conte del comune di Cassolnovo (Pavia).

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vigevano in data 29 giugno 1958, integrato con dichiarazione del 22 novembre stesso anno, relativo alla erezione della Vicaria curata della Beata Vergine Addolorata Regina Mundi, in frazione Molino del Conte del comune di Cassolnovo (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 54 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Porzus del comune di Attimis (Udine).

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 dicembre 1957, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 5 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Porzus del comune di Attimis (Udine), e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 44. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1959.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 20 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 30 giugno 1959;

Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 4 luglio 1959 con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 30 giugno 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 6.263.647.400, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 65, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1959

GRONCHI

JERVOLINO — TAMBRONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1959
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 185

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa, e che, con gli atti del 20 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1958,

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione,

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Alessandro Gambelli, ispettore generale agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'avv. Umberto Ricciuti, presidente della Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1958 con gli atti del 20 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Tirrenia » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di

L. 6 263 647 400, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

Art. 2 — A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 16 luglio 1957 la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 4 luglio 1959

Per il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
F.to Silvio TRANCHINI

Per il Ministero del tesoro
F.to Alessandro GAMBELLI

Per la Società per azioni di navigazione « Tirrenia »
Il presidente: F.to avv. Umberto RICCIUTI

Registrato al n. 12114, mod II, vol 676, addì 7 ottobre 1959, all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma

(5678)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico, venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico è stata prorogata sino al 30 giugno 1959;

Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 4 luglio 1959, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico è stata prorogata sino al 30 giugno 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 434 850 220, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 65, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-1959.

Il predetto decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1959

GRONCHI

JERVOLINO — TAMBRONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1959
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 182

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione Genova-centro America-sud Pacifico e Trieste-centro America-nord Pacifico e che, con gli atti del 19 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1958.

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione,

fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Alessandro Gambelli, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il gr. uff. Giuseppe Zuccoli, presidente della Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1958 con gli atti del 19 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957 nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Italia » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 434.850.220 in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

Art. 2. — A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 16 luglio 1957, la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anziché per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 4 luglio 1959

Per il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
F.to Silvio TRANCHINI

Per il Ministero del tesoro
F.to Alessandro GAMBELLI

Per la Società di navigazione « Italia » Società per azioni
F.to Giuseppe ZUCCOLI

Registrato al n. 12111, mod. II, vol. 676, addì 7 ottobre 1959, all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma.

(5677)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 22 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata fino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata sino al 30 giugno 1959;

Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 4 luglio 1959, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata sino al 30 giugno 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposto a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 3.887.585.930, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 65, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958/1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1959

GRONCHI

JERVOLINO — TAMBRONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1959
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 184

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

Premesso che con la convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, e che, con gli atti del 22 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1958,

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione,

fra il dott Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Alessandro Gambelli, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il conte Adriano Foscari, presidente della Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Il termine previsto dall'art 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1958 con gli atti del 22 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957 nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Adriatica » sarà corrisposta a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L 3 887 585 930, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

Art 2. — A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 16 luglio 1957, la revisione della sovvenzione prevista dall'art 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 4 luglio 1959

Per il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
F.to Silvio TRANCHINI

Per il Ministero del tesoro
F.to Alessandro GAMBELLI

Per la Società per azioni di navigazione « Adriatica »
Il presidente: F to Adriano FOSCARI

Registrato al n. 12113, mod. II, vol 676, addì 7 ottobre 1959, all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma.

(5679)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1959.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 27 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia, venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata sino al 30 giugno 1959;

Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 4 luglio 1959, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata sino al 30 giugno 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 4.949.454.100, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguagli da effettuare

dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953 30 giugno 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 65, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1959

GRONCHI

JERVOLINO — TAMBRONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1959
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 183

Atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

Premesso che con convenzione in data 1° febbraio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez ed oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia, e che, con gli atti del 27 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1958,

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione,

fra il dott Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott Alessandro Gambelli, ispettore generale agente in nome e per conto del Ministero del tesoro, e l'amm Ferrante Capponi, presidente della Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art 1 — Il termine previsto dall'art 2 della convenzione 1° febbraio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1958 con gli atti del 27 febbraio 1957 e del 16 luglio 1957 nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » sarà corrisposta a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L 4 949 454 100, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1958, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953 30 giugno 1959.

Art 2. — A modifica dell'art 2 dell'atto di proroga in data 16 luglio 1957 la revisione della sovvenzione prevista dall'art 3 della convenzione 1° febbraio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958 per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso

Fatto a Roma, in tre originali, addì 4 luglio 1959

Per il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
F to SILVIO TRANCHINI

Per il Ministero del tesoro
F to Alessandro GAMBELLI

Per la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino »
Il presidente: F to Ferrante CAPPONI

Registrato al n 12112, mod II, vol 676, addì 7 ottobre 1959, all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma

(5696)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro trasmittente radiotelevisivo di Udine della RAI - *Radiotelevisione Italiana* e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 28 settembre 1959, con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il Centro trasmittente radiotelevisivo di Udine e che inoltre vengano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta ed urgente necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. — Gli impianti costituenti il Centro trasmittente radiotelevisivo di Udine della RAI - Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2. — Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati in tinta verde e azzurra nella allegata planimetria ed alla imposizione delle necessarie servitù di elettrodotto e di transito, come risultano rispettivamente con tracciato in azzurro e tratteggio in verde nella stessa planimetria.

3. — Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 350 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1959.

Approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 8 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edmond Raffoul, Console generale del Libano a Milano, con giurisdizione sulla Lombardia, Piemonte, Emilia, Trentino e Alto Adige

(5598)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1959:

Polirpo Raimondo, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Vinci, distretto notarile di Firenze,

Poeti Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Chiaravalle, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Senigallia, stesso distretto,

Salvatore Ugo, notaio residente nel comune di Loreto, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Ancona,

Gianaroli Giorgio, notaio residente nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, e trasferito nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa,

Tibaldo Franco, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena,

Barbieri Pietro, notaio residente nel comune di Celenza sul Trigno, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena,

Triola Amleto, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento,

Lauricella Luigi, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, e trasferito nel comune di Canicatti, distretto notarile di Agrigento;

Giubilato Giacomo, notaio residente nel comune di Gerace Siculo, distretto notarile di Termini Imerese, e trasferito nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca,

Covili Faggioli Alessandro, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Riolo Bagni, distretto notarile di Ravenna,

Donnini Pier Antonio, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa,

Carissimi Fernando, notaio residente nel comune di Limosano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Campobasso,

Cazzola Nicola, notaio residente nel comune di Valli del Pasubio, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Arsiero, stesso distretto,

Busnardo Pacifico, notaio residente nel comune di Enego, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto,

Segalla Giustino notaio residente nel comune di Pozzallo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Montecchio Maggiore distretto notarile di Vicenza,

Colnaghi Luigi, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Cantu, distretto notarile di Como;

Rossi Gian Piero, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa, e trasferito nel comune di Erba, distretto notarile di Como,

Gilardi Cesare, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, e trasferito nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como

Loscalzo Antonina, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa è trasferita nel comune di Accettura, distretto notarile di Matera,

Caroli Cosimo, notaio residente nel comune di Fontanetto Po, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Trivero, distretto notarile di Biella,

Barbera Piero, notaio residente nel comune di Demonte, distretto notarile di Cuneo, e trasferito nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella,

Morello Aristotele, notaio residente in Rivarolo Ligure, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, è trasferito in San Pier d'Arena, frazione del comune di Genova, stesso distretto.

(5704)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima tranvie della Sardegna, con sede a Cagliari.

Con decreto 14 aprile 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima tranvie della Sardegna, con sede a Cagliari

(5611)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Jacono Pasquale Autoservizio Urbano A.S.U. di Agrigento.

Con decreto 28 marzo 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Jacono Pasquale Autoservizio Urbano A S U di Agrigento.

(5614)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1959, l'avv. Marcello Paoluzzi, è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, in sostituzione del dott. Angelo Costa, dimissionario.

(5724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Caseratta

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1959, al registro n. 15, foglio n. 41, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Caseratta con l'aggregazione di una zona della superficie di Ha 486.

(5720)

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese a carico del bacino Fumane del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione della Valpolicella, con sede nel comune di San Pietro in Cariano (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 29251 in data 13 ottobre 1959, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942 n. 183, il piano preventivo di ripartizione della spesa a carico del bacino Fumane del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione della Valpolicella, con sede nel comune di San Pietro in Cariano, deliberato dall'assemblea del bacino in data 17 agosto 1958 e approvato dalla Deputazione consorziale in data 29 novembre 1958.

(5689)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e l'utenza della strada interpoderale Regione Villa, con sede in comune di San Remo (Imperia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 36554 in data 13 ottobre 1959, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e l'utenza della strada interpoderale Regione Villa, con sede nel comune di San Remo (Imperia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 17 dicembre 1957.

(5690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 20 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,61	620.60	620,57	620,60	620,61	620,62	620,60	620,60
$ Can.	—	654,75	654,75	655,12	653,90	654,50	655,15	654,75	654,50	654,50
Fr. Sv.	—	142,98	142,98	142,965	142,94	142,95	142,97	143 —	142,94	142,98
Kr. D.	—	90,12	90,12	90,13	90,10	90,10	90,115	90,15	90,10	90,10
Kr. N.	—	87,09	87,09	87,09	87,08	87,08	87,075	87,10	87,08	87,08
Kr Sv.	—	119,92	119,94	119,93	119,92	119,95	119,93	119,95	119,93	119,92
Fol	—	164,45	164,475	164,45	164,40	164,45	164,435	164,55	164,47	164,45
Fr. B.	—	12,408	12,4025	12,4055	12,40	12,40	12,4055	12,41	12,40	12,41
Fr Fr.	—	126,46	126,49	126,48	126,50	126,45	126,46	126,47	126,47	126,47
Lst.	—	1743 —	1743,10	1743,15	1742,45	1743,10	1743,03	1743 —	1743,10	1743 —
Dm. occ	—	148,47	148,495	148,4825	148,50	148,45	148,485	148,47	148,46	148,47
Scell Austr.	—	24,02	24,025	24,0237	24,02	24,04	24,0275	24,03	24,02	24,025

Media dei titoli del 20 ottobre 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,975
Id 3,50 % 1902	71,15
Id. 5 % 1935	102,475
Redimibile 3,50 % 1934	93,925
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,725
Id 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id 5 % 1936	100,15
Id 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,525
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100.275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	655,137
1 Franco svizzero	142,967
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,082
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	164,442
1 Franco belga	12,405
100 Franchi francesi	126,47
1 Lira sterlina	1743,09
1 Marco germanico	148,484
1 Scellino austriaco	24,026

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. Ric.ne 3,50 % Serie 43	16538	Pedone Mario di Ippazio, dom. a Roma, ipotecato per cauzione	1.750 —
Cons. 3,50 % (1906)	843542 (nuda proprietà)	Scalera Maria Eleonora e Gian Paolo di Arcangelo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Scalera Arcangelo fu Antonio, dom. a Genova	262,50
Rend. 5 % (1935)	210168 (nuda proprietà)	Sarracino Giovanni fu Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a Liberti Angelina fu Luigi, moglie di Lanzellotti Ottavio, dom. a Napoli	125 —
Id.	216444 (nuda proprietà)	Come sopra intestazione e usufrutoo	115 —
Id.	210170 (nuda proprietà)	Sarracino Carolina fu Antonio, vedova di Abate Giuseppe, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra	125 —
Id.	216446 (nuda proprietà)	Come sopra intestazione e usufrutoo	115 —
Id.	210171 (nuda proprietà)	Sarracino Annunziata fu Antonio, moglie di Anselmo Carlo Felice, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra	125 —
Id.	216447	Come sopra intestazione e usufrutoo	115 —
P. Red. 3,50 % (1934)	396176	Lombardo Raffaela fu Giuseppe, moglie di Caliri Orazio, dom. in Bauso (Messina), vincolato per dote	2.100 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4018) Roma, addì 6 luglio 1959 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Porto Civitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 settembre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 536, sita nella spiaggia di Porto Civitanova, riportata in catasto al foglio n. 17, particella n. 853-c del comune di Civitanova Marche.

(5732)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Licola (Pozzuoli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 ottobre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 262,50 sita nella spiaggia di Licola, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 35 (parte) del comune di Pozzuoli.

(5733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Victor Antonio Simonetti Pellerano, nato a Quilpuè (Chile) il 13 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura rilasciatogli dall'Università di Firenze il 19 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(5734)

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

L'ostetrica Carmela Dattola, nata a Pellaro (Reggio Calabria) il 17 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia conseguito presso l'Università di Messina, in data 16 giugno 1955, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5735)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquanta posti di usciere giudiziario

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1959 è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquanta posti di usciere giudiziario in prova, integrata da una prova pratica sotto dettato, indetto con decreto Ministeriale 24 aprile 1959, la quale e costituita come segue:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di Sezione della Corte di cassazione in funzione di direttore generale, capo del personale: presidente di diritto,

Martinelli dott Carlo, magistrato di Corte d'appello in funzione di direttore dell'Ufficio III personale: componente di diritto,

Montesanti dott. Carlo, magistrato di Tribunale addetto al Ministero: componente.

Le funzioni di segretari saranno esercitate dai signori Raffaele Piccari ed Aldo Claudi, funzionari di cancelleria, addetti al Ministero.

(5736)

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1959 registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1959, sono stati fissati i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso per esame a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 23 aprile 1959, esse avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1959.

(5737)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per titoli - integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato - a sette posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato - ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 - al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Ritenuto che sette impiegati appartenenti al ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono stati collocati a riposo — a domanda — in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n 53 e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima, un corrispondente numero di posti del grado iniziale della suddetta carriera deve essere conferito mediante concorso riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato — ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 — al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verra apposto su ciascuna di esse

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio,

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici,

g) le eventuali condanne riportate,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio,

l) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego,

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito Non saranno presi in considerazione i titoli che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Prova di esame e comunicazione

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

La data e il luogo in cui tale prova si svolgerà saranno comunicati almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa e nello stesso termine sarà pubblicato apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 5.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, riportando in tale prova almeno sette decimi, debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art 3, purchè possano essere documentati, entro il termine indicato al comma precedente

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito sara formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengano al personale statale non di ruolo dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti

1) titolo di studio, in originale od in copia autentica notarile La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L 200,

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo, di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e da essa dovrà risultare la indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 6.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 8

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, e dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei

caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione.

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 5 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra,

u) i candidati appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art 5. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 7,

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5 su carta bollata da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 7,

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova inservienti nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione con la qualifica non inferiore ad ispettore superiore, presidente;

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, membri

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe o da un funzionario della carriera di concetto dell'Ispettorato generale medesimo con qualifica non inferiore a sotto ispettore di 1ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1959

Il Ministro : ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1959
Registro n. 77 *bilancio Trasporti, foglio n.* 190

ALLEGATO I

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (prov. di . . .) il giorno . . domiciliato in . . (prov di .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Il sottoscritto dichiara di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (indicare il titolo di studio) . , di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . in qualità di dal

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Allega i seguenti documenti ai fini della valutazione di merito.

. . . .

. . . . . .

Data

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Non è valida l autenticazione della firma da parte del sindaco Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 E' anche sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(5618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n 3, foglio n 24 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 48 del 25 febbraio 1959 con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico della agricoltura, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente.

De Luca dott Ferdinando, ispettore generale.

Componenti:

Travaglini prof. Nicola, ordinario dell'Istituto tecnico agrario di Roma,

Benucci prof. Vinicio, ordinario dell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio (Viterbo),

Lintas dott Luigi, ispettore capo;

Sabatini dott. Vincenzo, ispettore capo.

Segretario

Colavita dott Antonio, consigliere di 2ª classe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 ottobre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1959
Registro n 15, *foglio n* 135 — ANGELINI

(5740)

PREFETTURA DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto di pari numero del 30 luglio 1958, con cui veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Veduto il proprio decreto di pari numero del 16 gennaio 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduto il proprio decreto di pari numero del 5 gennaio 1959, con cui vennero ammessi a partecipare al concorso 127 candidati,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima,

Ritenuti regolari gli atti del concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1275 e gli articoli 33 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1 Novi Luciano . . . . punti 61,520
2 Malaguti Guglielmo . . . . . . » 61,241
3 Benericetti Walter . . . . . . » 58,396
4 Riceputi Pier Luigi . . . . . . » 58,327
5 Talarico Vincenzo . . . . . . » 57,485
6 Agliardi Manlio . . . . . . » 57,474
7 Bersanetti Giuseppe . . . . . . » 57,378
8 Pizzi Mario . . . . . . » 57,339
9 Spalla Pietro . . . . . . » 57,088
10 Lelli Mami Giorgio . . . . . . » 56,162
11 Vitti Leonardo . . . . . . » 55,925
12. Franci Aroldo . . . . . . » 55,694
13 Zamagni Pietro . . . . . . » 55,684
14 Cariello Pasquale, profugo . . . » 54,950
15 Gandolfi Luigi . . . . . . » 54,470
16 Grassani Luigi . . . . . . » 54 264
17 Rossetti Pier Luigi . . . . . . » 54,102
18. Maltoni Goffredo, invalido per servizio . » 54,064
19 *Formenti Franco* . . . . . . » *53,701*
20. Bacchin Antonio . . . . . . » 53,688
21. Renzi Giorgio . . . . . . » 53,545
22 Arangio Domenico . . . . . . » 53,451
23. Torchio Francesco . . . . . . » 53,417
24 Tonti Gilberto . . . . . . » 53,277
25. Ansuini Alvaro . . . . . . » 53,027

N.	Nominativo		Punti
26	Ricci Laurindo, invalido per servizio	punti	52,920
27.	Cristalli Giorgio	»	52,910
28	Capucci Guido	»	52,811
29.	Bertaccini Nicola	»	52,353
30.	Pingitore Luigi	»	52,036
31.	Montanari Saverio	»	51,924
32.	Mattace Raso Giuseppe	»	51,864
33.	Melandri Francesco	»	51,790
34.	Bezzi Luigi	»	51,545
35.	Marri Mario	»	51,505
36.	D'Alessio Roberto	»	51,434
37.	Foschini Achille	»	51,424
38.	Pagliani Gianluigi	»	51,136
39.	Piscaglia Alessandro	»	50 909
40.	Mola Onorato	»	50,721
41.	Montaguti Augusto	»	50,716
42	Vicini Giuseppe	»	50 712
43.	Bocciolini Roberto	»	50,695
44.	Samorì Viscardo	»	50,591
45	Zavoli Bertino	»	50,358
46.	Pipani Arnaldo	»	50 243
47.	Consigli Giacomo, invalido di guerra, tit.	»	50,180
48.	Pistocchi Filippo	»	50,122
49.	De Paoli Francesco	»	49,978
50.	Garaffoni Oddone	»	49,959
51.	Dellacasa Olao	»	49 786
52	Magnani Riccardo	»	49 500
53	Costa Franco	»	49,346
54	Baccarini Bruno	»	49,330
55.	Tassinari Gloriano	»	49,206
56.	Aulizio Francesco	»	49 191
57.	Pezzi Alberto	»	49 130
58	Aluigi Sergio, precede per età	»	49,114
59	Battistini Pier Luigi Giorgio	»	49,114
60.	Acanfora Domenico	»	49,026
61.	Versari Edmondo	»	49 023
62.	Iervolino Rodolfo	»	48,966
63.	Campagna Angelo	»	48 825
64.	Baccanelli Fabio	»	48 546
65.	Percario Ugo	»	48,523
66	Garaffoni Leonardo, coniugato	»	48 477
67.	Leonardi Roberto	»	48 477
68	Toledo Pier Luigi	»	48,230
69	Pietanza Vincenzo	»	48 182
70.	Lenza Aristide	»	48,014
71.	Nardi Alessandro	»	47,795
72.	Mondardini Fortunato	»	47,542
73	Bartoli Mario	»	47,507
74.	Gemelli Albertino Carlo	»	47,500
75	Casadei Giancarlo	»	47 421
76	Giovannini Giorgio	»	47 323
77.	Casalini Umberto	»	47,318
78.	Garella Pietro	»	47,193
79.	Meleleo Nicola	»	46 844
80	Giardini Innocenzo	»	46 462
81.	Alessi Corrado	»	46 398
82.	Bartalesi Dino	»	46 307
83.	Giombini Luciano	»	46,288
84.	Cordella Felice	punti	46,273
85	D'Amato Nicola	»	46,241
86	Orlandi Lorenzo	»	46,085
87.	Biondi Renato, profugo non disoccupato	»	45 416
88.	Tricomi Luciano	»	45,181
89.	Brighi Giancarlo	»	44,977
90.	Riccobaldi Mario	»	44,809
91.	Baravelli Leopoldo	»	44,765
92.	De Marco Emidio	»	44,551
93.	Gamberini Rodolfo	»	44,436
94.	Celletti Gualtiero Mario	»	43,546
95.	Zaccaroni Giovanni	»	43 —
96	Tovoli Ezio	»	36,534

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Forlì, addì 12 ottobre 1959

Il prefetto: GIBILARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1957,

Veduto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dai candidati idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetti ai servizi dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281 9 della legge 9 giugno 1950, n 375 che modifica la legge 21 agosto 1921 n 1312 e gli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1959, n 130,

Decreta

I seguenti concorrenti, idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate·

1) Novi Luciano Forlì (condotta di San Giorgio)
2) Malaguti Guglielmo Savignano sul R, (2ª condotta);
3) Benericetti Walter Bertinoro, Santa Maria Nuova,
4) Riceputi Pier Luigi Torriana,
5) Talarico Vincenzo Sorbano,
6) Consigli Giacomo, invalido di guerra· Cesenatico (3ª condotta).
7) Cariello Pasquale, profugo disoccupato: Teodorano di Meldola

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Forlì, addì 12 ottobre 1959

Il prefetto: GIBILARO

(5707)

PETTINARI UMBERTO *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.